



ANTICIPAZIONI SULLA NORMATIVA RENTRI (D.M. N. 59 DEL 04/04/2023)



Registro Elettronico Nazionale
per la Tracciabilità dei Rifiuti

Dott. Lorenzo Bastoni

1) ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. N. 59-2023

E' stato pubblicato in data 31-05-2023 il D.M. n. 59 del 04/04/2023 *“Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»*”, che introduce un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, il cosiddetto Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), che andrà a sostituire il vecchio sistema SISTRI, peraltro già abrogato da qualche anno. Tale Regolamento diventerà pienamente operativo dal 15/12/2024.

A novembre 2023 il Ministero dell'Ambiente ha ufficialmente realizzato l'apertura del sito www.rentri.gov.it, che permetterà ai futuri utenti di utilizzare questo nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti. Da maggio 2024 sul predetto sito è stata resa disponibile una versione dimostrativa del sistema informatico in questione, affinché si possa cominciare a familiarizzare con il suo funzionamento.

Perchè un'impresa possa accedere all'area del sito e fruire della versione dimostrativa del sistema è necessario al primo ingresso che venga autenticata una figura della stessa con idoneo titolo di rappresentanza tramite SPID. Tale figura dovrà inserire il codice fiscale dell'impresa che intende rappresentare all'interno del RENTRI.

2) TEMPISTICA E COSTI D'ISCRIZIONE AL RENTRI

Il D.M. n. 59 del 04/04/2023 è entrato in vigore il 15/06/2023, ma diventerà pienamente operativo dal 15/12/2024 con le seguenti tempistiche:

a) dal 15/12/2024 ed entro i 60 giorni successivi si dovranno iscrivere al RENTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi o acque con più

di 50 dipendenti, oltre che i trasportatori di rifiuti per conto di terzi, i recuperatori/smaltitori e gli intermediari;

b) a partire dal 15-06-2025 ed entro i 60 giorni successivi si dovranno iscrivere al RENTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e da trattamento di rifiuti, fumi o acque aventi più di 10 dipendenti, ma fino a 50 dipendenti;

c) infine, a partire dal 15-12-2025 ed entro i 60 giorni successivi si dovranno iscrivere al RENTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi fino a 10 dipendenti.

I costi di prima iscrizione al RENTRI sono, per gli operatori di cui al punto a), pari a 10 € di diritti di segreteria e a 100 € di contributo annuale per ogni categoria di attività; il contributo annuale scende poi a 60 € per gli anni successivi al primo.

3) IL NUOVO FORMULARIO IN BASE AL RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli di formulario, compresi quelli emessi col sistema VIVIFIR, non potranno più essere utilizzati in quanto si dovrà utilizzare il nuovo modello di formulario contenuto nell'Allegato II al D.M. n. 59 del 04/04/2023, che si compone dei 3 fogli di seguito riprodotti:

Allegato FORMULARIO RIFIUTI

DATA EMISSIONE

@#NUMEROFIR#@

Trasporto INTERMODALE

FOGLIO Nr. @#numFoglio#@

VETTORE TERRESTRE TERMINALISTA GESTORE FERROVIARIO GESTORE MARITTIMO INTERMEDIARIO

Denominazione _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____
 Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Presa in carico rimorchio precedente Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

VETTORE TERRESTRE TERMINALISTA GESTORE FERROVIARIO GESTORE MARITTIMO INTERMEDIARIO

Denominazione _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____
 Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Presa in carico rimorchio precedente Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

VETTORE TERRESTRE TERMINALISTA GESTORE FERROVIARIO GESTORE MARITTIMO INTERMEDIARIO

Denominazione _____
 Indirizzo _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____
 Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Presa in carico rimorchio precedente Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

VETTORE TERRESTRE TERMINALISTA GESTORE FERROVIARIO GESTORE MARITTIMO INTERMEDIARIO

Denominazione _____
 Indirizzo _____
 Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____

Tratta _____
 Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Presa in carico rimorchio precedente Cognome e Nome del Conducente _____

Data _____ Ora _____ Firma _____

ANNOTAZIONI

@#INFOFIR#@ @#NUMEROFIR#@

Copia: Produttore Destinatario Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01-A - D.lgs n.152/2006 s.m.i. Art. 193 comma 2 - MODELLO CONFORME (DM 59 del 04-04-2023) - Trasporto intermodale

Dal 13 febbraio 2025 il FIR deve ricalcare il suesposto modello, da vidimare digitalmente tramite apposita applicazione del RENTRI; il FIR riporterà nella parte inferiore gli estremi della vidimazione effettuata dal RENTRI interfacciandosi con il servizio di vidimazione delle CCIAA.

Il FIR cartaceo RENTRI sarà stampato in due copie che, una volta compilate, dovranno essere firmate in maniera autografa prima dell'inizio del trasporto, sia dal produttore che dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l'altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione cartacea (ad esempio, fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Il trasportatore provvederà a trasmettere al produttore/detentore, e agli altri operatori eventualmente coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, una copia del formulario compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal destinatario. La trasmissione della copia completa del formulario potrà avvenire mediante:

- a) consegna diretta;
- b) posta elettronica certificata;
- c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

3.a) PRIMA PAGINA DEL NUOVO FIR

Nel primo campo del nuovo formulario si barrerà **PRODUTTORE** nel caso in cui il rifiuto derivi dal produttore originario, mentre si barrerà **DETENTORE** nel caso in cui il rifiuto fuoriesca, ad esempio, da un impianto di gestione dove è stato semplicemente stoccato, senza cioè essere stato sottoposto a trattamenti che ne abbiano modificato la natura.

Un'importante novità del nuovo modello di FIR è il campo n. 5, che sarà dedicato all'indicazione dei dati dell'eventuale intermediario (ad oggi, inseriti nelle annotazioni), oltre al campo n. 6, dove si dovrà indicare se il rifiuto è urbano o speciale, dove si farà esplicito riferimento all'analisi chimica del rifiuto e dove andrà barrata la nuova casella

CLASSIFICAZIONE per indicare che è stato elaborato un giudizio di classificazione o una relazione tecnica ai fini dell'assegnazione del codice.

La casella MICRORACCOLTA, contenuta nel campo n. 10, non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni.

Il campo 12 è quello riservato al destinatario, che indica alternativamente se il carico è:

1) accettato per intero, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" in cui andrà riportata la quantità espressa in kg (chilogrammi);

2) accettato parzialmente, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" espressa in kg (chilogrammi) e la causale del respingimento (NC: Non Conformità, IR: Irricevibile, A: Altro), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta va indicata; in caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione del FIR cartaceo ed il successivo trasporto è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti.

3) respinto, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento (NC: Non Conformità, IR: Irricevibile, A: Altro), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va indicata.

In ogni caso dovranno essere indicate data e ora di arrivo e la firma del destinatario.

3.b) SECONDA PAGINA DEL NUOVO FIR

Nella seconda pagina del FIR si trova il campo 16 (2° destinatario), che va compilato nei casi di avvio del rifiuto ad un altro impianto su richiesta del produttore/detentore, dopo che il primo destinatario lo ha rigettato.

Questa seconda pagina del nuovo modello contiene, in pratica, le informazioni relative ad eventi imprevisti nel corso del trasporto (per esempio sosta tecnica, trasbordo parziale o totale, secondo destinatario nel caso di respingimento parziale o totale del rifiuto): tale pagina non può essere compilata prima dell'inizio del viaggio, in quanto le informazioni in essa contenute non sono note a priori e ogni trasportatore le aggiungerà manualmente durante il trasporto.

Il campo 13 del FIR viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico: in questa evenienza, per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportato nel campo 17 (Annotazioni) di entrambi i FIR il motivo della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il secondo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.

Sul FIR compilato alla partenza, il primo trasportatore compila il campo 13 (Trasbordo parziale), dove indica:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero del nuovo FIR.
- Quantità residua del carico a seguito del trasbordo.
- Motivazione del trasbordo, compilando la causale.
- Numero iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sul nuovo FIR il secondo trasportatore compila il campo 4 (Trasportatore), indicando i propri dati ed il campo 13 (Trasbordo parziale), indicando:

- Denominazione o ragione sociale del produttore o detentore originario.
- Codice fiscale del produttore o detentore originario.
- Numero del FIR originario.
- Causale del trasbordo (indicare il motivo).

La quantità di rifiuto da indicare sul nuovo FIR, da riportare nel campo 6 (caratteristiche del rifiuto), è quella che il nuovo trasportatore prende in carico a seguito del trasbordo.

Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.

Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo 17 (Annotazioni) del FIR compilato alla partenza.

Nel caso di trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14 (Trasbordo Totale) ed in questa evenienza non va redatto un nuovo formulario. Nel caso in cui il trasportatore che cura il trasbordo totale sia diverso da quello del FIR, questo nuovo trasportatore compila le seguenti informazioni:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali del nuovo trasportatore.
- Cognome e nome del conducente.
- Ora e data della presa in carico.
- Firma del conducente.
- Barra la casella “Presa in carico del rimorchio precedente” laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Il campo 15 (Sosta tecnica) della seconda pagina va compilato nel caso in cui il trasportatore effettui operazioni di stazionamento inserendo:

- Luogo di stazionamento.
- Ora e data di sospensione del trasporto.
- Ora e data di ripresa dello stesso.

Per eventuali ulteriori stazionamenti successivi al primo, il trasportatore compila il campo 17 (Annotazioni).

Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto.

3.c) TERZA PAGINA DEL NUOVO FIR

Vi è poi la terza pagina del nuovo modello nella quale sono riportate le informazioni relative al trasporto intermodale o, più in generale, a tutti i casi in cui vi sia più di un trasportatore o intermediario: questa pagina viene stampata soltanto se l'utente ha inserito, in sede di compilazione, i nominativi di più di un trasportatore o più di un intermediario.

Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (indicato nel campo 4 del FIR) sono riportati nella terza pagina del FIR, come di seguito indicato:

- **TERMINALISTA***: per la gestione all'interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci (la sezione TERMINALISTA non va compilata, fino all'adozione di ulteriori disposizioni)
- **GESTORE FERROVARIO**: per la tratta ferroviaria
- **GESTORE MARITTIMO**: per la tratta marittima
- **2° VETTORE TERRESTRE**: per l'eventuale successiva tratta terrestre.

Nel campo GESTORE FERROVIARIO vanno inseriti i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: riportare la ragione sociale e l'indicazione del responsabile
- TRENO: Identificativo del treno, qualora e quando disponibile
- RID
- Codice fiscale del gestore ferroviario
- Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali
- Tratta percorsa su rotaia
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza.

4) REGISTRO DI CARICO-SCARICO IN BASE AL RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025 sarà obbligatorio per i trasportatori di rifiuti compilare il nuovo modello di registro di carico-scarico secondo il RENTRI, la cui tempistica di registrazione non è stata modificata e resta pari a 10 giorni lavorativi per produttori, trasportatori e intermediari (5 giorni, nel solo caso dei rifiuti infettivi: 180103* e 180202*).

In ciascuna casella compaiono molte più indicazioni rispetto a quanto riportato nell'attuale registro, ma molte di queste indicazioni sono da compilare soltanto dagli impianti di gestione rifiuti, come ad esempio, le voci STOCCAGGIO ISTANTANEO, CATEGORIA AEE, VEICOLO FUORI USO, REGISTRO PUBBLICA SICUREZZA (questi 2 dati riguardano gli autodemolitori) e MATERIALE.

Nel solo caso delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti va compilato il campo 22b, indicando il tipo di documento associato al trasporto internazionale, per il quale risultano due opzioni: documento di movimento (Allegato IB), oppure documento di accompagnamento (Allegato VII).

Di seguito è riportato il modello di movimentazione del nuovo registro.

